

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO RGR 10727/2016

di **ELEONORA ROMEO** (C.F. RMOLNR97L55D969Y), nata a Genova il 15/07/1997 e ivi residente in Via Sturla 19/12, assistita e rappresentata per procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Elisabetta Sordini (SRDLBT75S62D969G – PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova e dall'Avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma (C.F. CRB GNN 67C01 H501E - PEC giovannicorbyons@ordineavvroma.org), presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 44 (fax per comunicazioni 06/32506110)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*, e l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**, in persona del Rettore *pro tempore*, costituiti in giudizio con l'Avvocatura Generale di Stato;
- il **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, non costituito in giudizio;

E NEI CONFRONTI

- di **ANGIOLA GOLDBERG**, residente a Genova, Via Rodi 3/10, CAP 16145;
- di **DAVIDE AMEDEO FANTATO**, residente in Pietra Marrazzi (15040 AL), Via San Defendente 29;
- di **ILARIA VALLE**, residente a Chiusano d'Asti, Via San Vittore 6 (14025 AT);
- di **SOFIA ASERO**, residente a Torino, Via Servais Giovanni 200, int. E, int. 31 (10146 TO);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA MODIFICA/REVOCA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 C.P.A. E 395, N. 4,

C.P.C. DELL'ORDINANZA COLLEGIALE, SEZIONE III, N. 10946/2016

Procura ad litem

Io sottoscritta Eleonora Romeo (RMO LNR 97L55 D969Y) nata a Genova il 15/07/1997 e ivi residente, in Via Sturla 19/12, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, anche disgiuntamente fra loro, gli Avv.ti Elisabetta Sordini del Foro di Genova (SRD LBT 75S62 D969G) e l'Avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma (CRB GNN 67C01 H501E). Conferisco agli stessi ogni più ampia facoltà di legge connessa all'incarico, compresa quella di promuovere motivi aggiunti, anche avverso atti connessi, nonché di farsi sostituire anche per singoli adempimenti. Eleggo domicilio speciale presso lo studio del secondo dei predetti difensori in Roma, Via Cicerone n. 44.

OVVERO

ASSUNZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

NONCHÉ

**ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX
ART. 56 C.P.A.**

- delle linee guida prot. n. 18796 del 2/08/2016 elaborate dal Ministero per la prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017 in parte qua, se interpretate nel senso indicato di cui *infra, ex adverso* depositate il 19/10/2016 *sub* all. 7;
- della relazione 5/10/2016 a firma del Presidente della Commissione Prof. Giovanni Murialdo e del Responsabile d'aula prof. Piero Ruggeri, *ex adverso* depositata in giudizio il 19/10/2016;
- della e-mail inviata il 27/10/2016 da Chiara Tampellini di CINECA e della nota del Direttore Generale MIUR priva di data e di protocollo, depositate in giudizio dall'Amministrazione all'udienza del 2/11/2016;
- della graduatoria unica nazionale di merito nominativa pubblicata in data 4 ottobre 2016 sul portale www.universitaly.it avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016/2017, integralmente e nella parte in cui non risulta ammessa la ricorrente;
- dei successivi scorrimenti in graduatoria;
- ove esistenti, degli atti di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della stessa;
- di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di essere ammessa alla correzione delle prove e, conseguentemente, di essere inserita nella graduatoria unica nazionale nominativa in questione;

E PER LA CONDANNA

in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo

provvedimento di ammissione alla correzione delle prove e, conseguentemente, all'inserimento della ricorrente nella graduatoria unica nazionale in questione ovvero, in subordine, per equivalente dei danni subiti dalla stessa a causa dei provvedimenti impugnati.

* * *

1) Con ricorso del 26/09/2016, Eleonora Romeo ha impugnato l'annullamento della prova di ammissione al corso di medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016/2017 tenutasi in data 6/09/2016 nonché la graduatoria unica nazionale "al buio", posto che -al momento della notifica- non era dato sapere se la stessa fosse già stata predisposta e in quanto non risultava ancora pubblicata sul sito del Ministero.

Qui di seguito si riporta testualmente il ricorso depositato:

* * *

"RICORSO

di **ELEONORA ROMEO** (C.F. RMOLNR97L55D969Y), nata a Genova il 15/07/1997 e ivi residente in Via Sturla 19/12, assistita e rappresentata per procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Elisabetta Sordini (SRDLBT75S62D969G – PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova e dall'Avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma (C.F. CRB GNN 67C01 H501E - PEC giovannicorbyons@ordineavvroma.org), presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 44 (fax per comunicazioni 06/32506110)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro pro tempore;
- il **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA**, in persona del rappresentante legale pro tempore;
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Genova, Via Balbi 5;

E NEI CONFRONTI

di **ANGIOLA GOLDBERG**, residente a Genova, Via Rodi 3/10, CAP 16145;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

ED ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.

- del verbale redatto in data 6/09/2016 dalla Commissione nominata dall'Università degli

Studi di Genova relativo alla prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2016/2017, nella parte in cui risulta disposto l'annullamento della prova della ricorrente, con conseguente esclusione della stessa dal concorso e dalla graduatoria unica nazionale di ammissione al corso;

- di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso ed in particolare: della graduatoria unica nazionale nominativa in corso di pubblicazione sul portale www.universitaly.it avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016/2017 nonché di quella contenente le assegnazioni/prenotazioni ai corsi e alle sedi indicate dagli studenti nella parte in cui non risulta ammessa la ricorrente;

E, IN SUBORDINE, PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE, ED ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.

- del verbale redatto in data 6/09/2016 dalla Commissione nominata dall'Università degli Studi di Genova relativo alla prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2016/2017;

- di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso ed in particolare: della graduatoria unica nazionale nominativa in corso di pubblicazione sul portale www.universitaly.it avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016/2017, nonché di quella contenente le assegnazioni/prenotazioni ai corsi e alle sedi indicate dagli studenti, nella loro integrità o quanto meno nella parte in cui ammettono i candidati che hanno sostenuto la prova presso l'Università di Genova;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di essere ammessa alla correzione delle prove e, conseguentemente, di essere inserita nella graduatoria unica nazionale nominativa in questione;

E PER LA CONDANNA

in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla correzione delle prove e, conseguentemente, all'inserimento della ricorrente nella graduatoria unica nazionale in questione ovvero, in subordine, per equivalente dei danni subiti dalla stessa a causa dei provvedimenti impugnati.

* * *

PREMESSE IN FATTO.

1) La ricorrente ha partecipato, presso l'Università degli Studi di Genova, alla prova di concorso unica per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia,

Odontoiatria e Protesi Dentaria svoltasi a livello nazionale in data 6 settembre 2016.

2) *Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale, a.a. 2016/2017, sono disciplinati dal D.M. MIUR n. 546 del 30/06/2016.*

L'allegato 1 al DM disciplina nel dettaglio le modalità di organizzazione ed esperimento del concorso.

In particolare, al punto 9, esso prevede che i bandi di concorso predisposti dagli Atenei debbano indicare che:

e) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione dall'Ateneo;

f) è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione simile nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

g) lo studente deve compilare obbligatoriamente la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j) al momento della consegna dell'elaborato;

j) a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata, posta a congrua distanza dalla commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.

I bandi devono inoltre precisare che sono causa di annullamento della prova:

1) lo svolgimento della prova in un'aula diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;

2) l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione simile, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

3) l'apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;

4) la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata. Nel caso di cui al numero 4) il CINECA non provvede all'abbinamento del modulo risposte e della scheda anagrafica relativi alla prova annullata.

3) Il Bando di concorso emesso con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova n. 2325 dell'8/07/2016 ha confermato la data della prova di ammissione; ha precisato -all'art. 6- che tutte le operazioni compiute dalla Commissione avrebbero dovuto essere riportate in apposito processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione; ha confermato -all'art. 7- tutti gli adempimenti dei candidati e della commissione in sede di svolgimento delle prove e, soprattutto, le cause di annullamento delle stesse previsti dall'allegato 1 del DM n. 546/2016.

All'art. 7 del bando, penultimo comma, esso ha inoltre previsto che "il candidato che abbia copiato la prova, anche solo in parte, è escluso dal concorso".

All'ultimo comma dell'art. 7 risulta altresì precisato che la Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle predette disposizioni e ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari, tenuto conto anche di quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 8 del DPR 686/1957.

4) La ricorrente ha partecipato alla prova, la quale -dopo il termine della stessa- è stata purtroppo annullata.

A seguito di istanza di accesso la candidata ha acquisito dall'Università di Genova copia del verbale del concorso del 6/09/2016, dal quale risulta che:

- alle h 8 si è riunita la Commissione di esame;

- prima dell'inizio delle prove, il Presidente ha rammentato ai candidati che la durata della prova era pari a 100 minuti e che al termine della stessa il candidato avrebbe dovuto inserire nella busta del plico di fogli su cui risultavano stampate le domande e il foglio di controllo del plico per consentire il ritiro di detta busta da parte del personale di vigilanza;

- alle h 11 il Presidente ha dato inizio alla prova autorizzando i candidati ad aprire le buste;

- alle h 12,40 il Presidente ha dato termine alla prova;

- il Presidente ha quindi invitato il personale di vigilanza a passare fra i banchi e a ritirare le penne e a indicare ai candidati i contenitori ove avrebbero dovuto depositare le buste dei plichi contenenti i fogli del questionario e il foglio di controllo del plico;

- i lavori della Commissione sono terminati alle ore 13.50.

5) Nella parte relativa agli episodi da verbalizzare risulta precisato che "viene annullata la

prova alla candidata Romeo Eleonora (n° di plico assegnato 11MP61118) poiché la stessa ha trattenuto la penna ben oltre il termine della prova, finché tale irregolarità non è stata rilevata dalla commissione alle ore 13”.

In conseguenza di tale annullamento, alla ricorrente non è stato consentito apporre le due etichette rispettivamente sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica nonché la firma su quest’ultima e la sua prova non è stata neanche ammessa alla correzione.

6) Tale decisione risulta assolutamente ingiusta e contraria alle previsioni del bando e del DM n. 546/2016 nonché ai principi fondamentali in materia di concorso pubblico, oltre che non sufficientemente giustificata.

Ne consegue che il verbale di concorso in parte qua e i conseguenti atti contenenti le graduatorie nella parte in cui non risulta inserita la candidata devono reputarsi illegittimi e meritano di essere annullati.

Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe la studentessa Eleonora Romeo propone ricorso innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per le seguenti ragioni di

DIRITTO.

I) ILLEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONCORSO DEL 6/09/2016 REDATTO DALLA COMMISSIONE NOMINATA DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA NELLA PARTE IN CUI VIENE ANNULLATA LA PROVA DELLA RICORRENTE.

1. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 1, punto 9, del DM n. 546/2016.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di concorso dell’Università di Genova di cui al decreto del Rettore n. 2325/2016.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.p.r. n. 686/1957.

Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di concorso pubblico.

a) Come si è evidenziato nella parte in fatto, sia il DM n. 546/2016, all’allegato 1 punto 9, sia il bando dell’Università di Genova, all’art. 7, individuano espressamente le ipotesi di annullamento delle prove dei candidati.

Il bando richiama anche gli artt. 5, 6 e 7 del d.p.r. n. 686/57. L’art. 6, in particolare, prevede che “durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma d’un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione

dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme previste dal regolamento dell'Amministrazione o dal bando di concorso, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso”.

Fra le ipotesi previste dal DM n. 546/2016 e dal bando di concorso -riportate testualmente nelle premesse in fatto- nonché dalla norma suesposta non rientra il caso in cui il candidato trattenga la penna oltre il termine della prova.

È principio generale in materia di concorsi pubblici quello secondo cui le prescrizioni di un bando di concorso sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati.

Devono in particolare essere escluse le interpretazioni integrative in ordine alle cause di esclusione (cfr. TAR Roma, III, 13/01/2015, n. 404).

L'Amministrazione è infatti tenuta a rendere edotti a priori i candidati delle regole del concorso e degli eventuali motivi di esclusione dallo stesso.

b) La ricorrente Romeo è stata esclusa perché -si legge testualmente nel verbale- avrebbe trattenuto la penna oltre il termine della prova.

La Commissione ha quindi introdotto illegittimamente un'ipotesi di annullamento della prova ulteriore rispetto a quelle espressamente previste dalla lex specialis di concorso sia nazionale che universitaria.

Peraltro, si evidenzia che non esiste neanche una previsione che imponga ai candidati di restituire le penne dopo aver concluso le prove. Anzi, sia l'art. 9 dell'allegato 1 del DM 546/2016 sia l'art. 7 del bando di concorso impongono che il candidato compili obbligatoriamente la scheda anagrafica e la sottoscriva unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei dati al momento della consegna dell'elaborato e quindi dopo aver terminato la prova; con ciò prevedendo implicitamente che il candidato trattenga la penna dopo la conclusione della stessa.

Tale sequenza viene anche confermata nelle istruzioni impartite on line agli studenti sul portale ministeriale www.universitaly.it (citato nel DM n. 546/2016) dalle quali si evince che dopo la conclusione delle prove i candidati debbano compilare la scheda anagrafica, apporre le etichette e sottoscrivere la predetta scheda.

Donde l'illegittimità dell'annullamento della prova di Eleonora Romeo e dei conseguenti atti della procedura.

2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

a) L'annullamento della prova della ricorrente è illegittimo anche perché non risulta

adeguatamente motivato e non risulta ricostruita nel dettaglio la fattispecie concreta.

La Commissione ha verbalizzato che “viene annullata la prova alla candidata Romeo Eleonora (n° di plico assegnato 11MP61118) poiché la stessa ha trattenuto la penna ben oltre il termine della prova, finché tale irregolarità non è stata rilevata dalla commissione alle ore 13”.

b) Sennonché:

- risulta che la prova sia finita alle h 12.40. Successivamente il Presidente ha invitato il personale di vigilanza a ritirare le penne. Non risulta tuttavia a che ora questa operazione sia iniziata e sia concretamente finita. Pertanto non si comprende se e quanto tempo sia effettivamente trascorso fra il termine dell'attività di ritiro di tutte le penne e il rinvenimento della penna nelle mani della candidata;

- non viene specificato alcunché in ordine allo svolgimento dei fatti: ad esempio, se alla ricorrente sia stato chiesto di consegnare la penna e se questa si sia rifiutata di farlo: fatto non avvenuto; se -nella confusione del momento e considerato l'elevato numero di candidati- il personale incaricato abbia ommesso di chiederlela o comunque non si sia reso disponibile per la sua riconsegna alla scadenza del termine della prova; se addirittura le sia stato consentito di tenerla per una ragione legittima, come in effetti è avvenuto, al fine di consentirle di correggere la scheda anagrafica;

- non risulta indicato il motivo per cui il mancato ritiro della penna dovrebbe costituire una irregolarità, addirittura così grave da comportare l'annullamento della prova. Ciò tanto più che sia il DM n. 546/2016 sia il bando di concorso prevedono che al momento della consegna dell'elaborato i candidati debbano compilare la scheda anagrafica e la relativa dichiarazione di corrispondenza. Diverso sarebbe stato se la Commissione avesse accertato che la studentessa ha utilizzato la penna per apportare correzioni o integrazioni al modulo delle risposte oltre il tempo a disposizione. Ma ciò non sarebbe stato possibile perché non è avvenuto ed infatti non ve ne è traccia nel verbale.

c) E' evidente che la scarsa verbalizzazione compiuta dalla Commissione non sia sufficiente a descrivere in maniera completa la fattispecie e a far emergere ragioni atte a giustificare l'annullamento della prova.

E ciò anche rispetto a quanto previsto dalla lex specialis del concorso.

Donde l'illegittimità degli atti impugnati.

3. Eccesso di potere per travisamento degli elementi di fatto nonché carenza di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.

a) L'annullamento della prova della ricorrente così come verbalizzato dalla Commissione è senza dubbio illegittimo per i precedenti motivi.

Tuttavia, si rileva che, in realtà, la Commissione ha ommesso di verbalizzare alcune

circostanze che -se indicate- avrebbero reso ancor più palese la grave illegittimità del disposto annullamento. Il possesso della penna da parte della ricorrente è infatti riconducibile al fatto che la stessa -accortasi, terminata la prova e messo da parte il modulo delle risposte già compilato, di aver scritto erroneamente il proprio nome sulla scheda anagrafica- ha chiesto indicazioni su come procedere al personale vigilante e ai commissari, i quali le hanno correttamente consigliato di provvedere alla correzione del nome tirando una riga sulla parte sbagliata ed utilizzando la penna lasciata a sua disposizione per il tempo strettamente necessario a concludere tale semplice operazione.

È per questo motivo che la stessa ha “trattenuto” la penna o meglio che questa le è stata lasciata per qualche minuto.

A questo punto, in modo del tutto inaspettato ed illegittimo, la Commissione ha deciso di annullare la prova e ha quindi ritirato alla ricorrente il modulo risposte e la scheda anagrafica impedendo alla stessa di apporre le etichette e di sottoscrivere detta scheda.

***b)** La condotta tenuta dalla ricorrente è assolutamente esente da vizi, considerato che la compilazione della scheda anagrafica deve essere esclusa, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 2, comma, 4, del DM n. 546/2016 e dall’art. 4 del bando di concorso, dai 100 minuti previsti per la sola compilazione del modulo risposte e che è ammissibile, ai sensi del punto 8 dell’Allegato 1 del DM n. 546/2016, l’apposizione di correzioni alla scheda anagrafica, le quali possono comportare addirittura la sostituzione della stessa qualora vi sia un’obiettiva difficoltà di identificazione del candidato ma mai l’annullamento della prova.*

Inoltre, sia le istruzioni impartite dal DM n. 546/2016, sia il bando di concorso sia infine le istruzioni contenute nel video pubblicato dal Ministero su www.universitaly.it non solo ammettono ma prevedono espressamente che la compilazione della scheda anagrafica avvenga dopo la conclusione della prova.

*e) Tali circostanze possono essere provate tramite escussione dei testimoni indicati al successivo punto **d)** e con l’acquisizione della scheda anagrafica della studentessa.*

***d)** È evidente che l’annullamento della prova della ricorrente è affetto da illegittimità per carenza di istruttoria e di motivazione in quanto la Commissione non ha tenuto conto e non ha dato atto di tutte le circostanze che hanno condotto la ricorrente a “trattenere” la penna.*

Donde la grave illegittimità degli atti impugnati.

e) In subordine, nell’ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenesse che il verbale in questione deve essere interpretato nel senso di fare prova -fino a querela di falso- di tutte le circostanze avvenute escludendo quelle non menzionate e che tale aspetto sia da reputarsi imprescindibile ai fini della decisione sul merito del ricorso, si chiede termine ex art. 77

c.p.a. per proporre querela di falso, indicando a prova della falsità/carenza dedotta del verbale di concorso prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze dedotte sub a). Al riguardo, si indicano quali testimoni: Nicolò Alessio, Via Salvatore Chiarella 1, 16043 Chiavari (GE) e Luca Novelli, C.so Ugo Bassi 24/2, 16136 Genova.

II) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL MANCATO INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA UNICA NAZIONALE NOMINATIVA DI MERITO, DELLA GRADUATORIA STESSA E DEI SUCCESSIVI SCORRIMENTI IN PARTE QUA.

Il mancato inserimento in graduatoria della candidata e la graduatoria stessa nella parte in cui risulta ovviamente assente il suo nominativo rappresentano una necessaria conseguenza del provvedimento di annullamento della prova della ricorrente assunto in data 6/09/2016 e sono dunque affette in via derivata dai profili di illegittimità avverso di essi dedotti di cui ai precedenti motivi.

III) IN SUBORDINE.

4. Violazione dell'art. 6 del bando di concorso dell'Università di Genova di cui al decreto del Rettore n. 2325/2016.

Illegittimità derivata della graduatoria unica nazionale di merito e dei successivi scorrimenti.

L'art. 6, comma 3, del bando di concorso ha previsto che "tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice devono essere riportate in apposito processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione".

Nonostante tale chiara disposizione, il verbale è stato solamente sottoscritto dalla Commissione nell'ultima pagina e non siglato in ogni suo foglio.

Tale mancanza appare ancor più grave considerato che la verbalizzazione concernente l'annullamento della prova della ricorrente risulta frutto di carente istruttoria.

Donde l'illegittimità radicale del concorso e quindi anche della graduatoria unica nazionale di merito e dei successivi scorrimenti, quanto meno nella parte in cui risultano ammessi i candidati che hanno sostenuto la prova presso l'Università di Genova.

La censura è proposta in via subordinata in quanto è idonea ad inficiare integralmente o almeno in una parte rilevante il concorso.

* * *

IV) ISTANZA DI RISARCIMENTO.

Si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione della ricorrente alla correzione della prova e al conseguente inserimento della stessa -eventualmente in sovrannumero- nella graduatoria unica nazionale avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia,

Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016/2017, sulla base del punteggio che otterrà a seguito della correzione.

A causa dei provvedimenti illegittimi impugnati con questo ricorso, la ricorrente è stata infatti privata della possibilità di accedere alla correzione della sua prova e di essere inserita nella graduatoria, subendo di conseguenza i relativi gravissimi danni.

Peraltro si precisa che, a fronte della pubblicazione su internet delle risposte corrette e dei punteggi, la ricorrente ritiene di avere titolo per essere ammessa subito al Corso di laurea in questione nella sede di Genova.

Si possono ritenere sussistenti i presupposti del danno risarcibile e cioè: i provvedimenti illegittimi, l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere ammessa alla correzione della prova e di essere inserita in graduatoria), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza.

In subordine, si chiede il risarcimento per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa in misura pari allo stipendio annuale di un medico ospedaliero ovvero mediante determinazione in via equitativa.

** * **

V) ISTANZA CAUTELARE.

Per quanto riguarda la sussistenza del fumus boni iuris si richiamano i motivi di ricorso sopra illustrati.

Con riguardo invece al periculum, si osserva che le prove degli altri candidati sono già state corrette da CINECA, che in data 20/09/2016 sono stati pubblicati sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> i punteggi ottenuti dai medesimi e che, sulla base di quanto previsto dall'allegato 2 del DM n. 546/2016, in data 4/10/2016 verrà pubblicata nell'area riservata agli studenti sul portale www.universitaly.it la graduatoria nazionale di merito nominativa, dopo la quale i candidati assegnati dovranno immatricolarsi al Corso di Laurea entro quattro giorni.

In data 11/10/2016 è prevista inoltre la pubblicazione del primo scorrimento in graduatoria.

I corsi di laurea in Medicina e Chirurgia inizieranno a breve (fine ottobre-primi di novembre 2016) e quindi sicuramente prima che codesto ecc.mo TAR assuma la decisione sul merito di questo ricorso.

In tale situazione, risulta illegittimamente preclusa per la ricorrente la possibilità di poter accedere alla correzione della prova, di essere inserita in graduatoria ed eventualmente di essere ammessa al Corso di laurea in tempo per l'inizio dell'attività didattica, con evidente pregiudizio al diritto in capo alla stessa di seguire, con costanza e proficuamente, il

percorso accademico prescelto.

Si chiede, quindi, l'ammissione con riserva della ricorrente alla correzione della prova effettuata il 6/09/2016 e, di conseguenza, l'inserimento della stessa nella graduatoria unica nazionale relativa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2016/2017 e l'ammissione al corso medesimo presso l'Università di Genova, eventualmente in sovrannumero, previa -occorrendo- ammissione della stessa alla apposizione delle due etichette e alla sottoscrizione della scheda anagrafica.

VI) ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Sussistono inoltre ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire l'attesa della discussione in Camera di Consiglio dell'istanza cautelare.

Si chiede all'ill.mo Presidente la concessione di misure cautelari provvisorie -nella forma dell'ammissione con riserva della ricorrente alla correzione della prova e del conseguente inserimento in graduatoria e nel corso di laurea presso l'Università di Genova- nelle more della sospensiva collegiale.

È infatti fondamentale che la candidata venga inserita in graduatoria prima dello scorrimento previsto per l'11/10/2016, in modo che la stessa non rischi di perdere la posizione che potrà conseguire con il punteggio che le verrà attribuito in sede di correzione. Inoltre, è esigenza della stessa accedere alla correzione ed essere ammessa in graduatoria in tempi brevi in modo che possa iscriversi al Corso di laurea entro l'inizio delle lezioni, che presumibilmente avrà luogo entro la fine di ottobre 2016 o al massimo i primi di novembre.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso proposto, previa adozione delle più opportune misure cautelari ex art. 56 c.p.a. e sospensione e più precisamente:

- in via cautelare, disporre l'ammissione con riserva della prova della ricorrente alla correzione e l'inserimento della stessa in graduatoria;

- nel merito, annullare gli atti impugnati per i motivi dedotti e condannare le Amministrazioni intimete a risarcire il danno in favore della ricorrente in forma specifica, mediante ammissione della prova della ricorrente alla correzione, inserimento della stessa in graduatoria, anche in sovrannumero, e conseguente ammissione al Corso di laurea presso l'Ateneo ove ha svolto la prova, a.a. 2016/2017, ovvero, in subordine, per l'equivalente monetario come indicato al punto IV).

Con vittoria di spese e onorari di lite.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto è di € 650,00.

*** * ***

Si dichiara altresì, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D. Lgs. n. 104/2010, che la copia in formato elettronico del suesteso ricorso è conforme al documento cartaceo sottoscritto e prodotto in giudizio.

Genova-Roma, 26 settembre 2016.

Avv. Elisabetta Sordini

Avv. Giovanni Corbyons"

* * *

2) Con decreto cautelare n. 5969/2016 del 7/10/2016, il Presidente della Sezione ha ordinato al MIUR di eseguire la correzione della prova in vista della Camera di Consiglio del 2/11/2016.

Nel frattempo, il MIUR e l'Università di Genova si sono costituiti depositando alcuni documenti fra cui le linee guida prot. n. 18796 del 2/08/2016 e una relazione del 5/10/2016, a firma del Presidente della Commissione e del Responsabile d'Aula, nella quale viene specificata la motivazione per cui la candidata sarebbe stata esclusa.

Le Amministrazioni hanno altresì depositato la scheda anagrafica, da cui emerge la correzione apportata dalla studentessa.

3) All'udienza del 2/11/2016, l'Amministrazione ha depositato la correzione della prova della ricorrente eseguita dal CINECA, dalla quale si desume che la stessa ha diritto ad un punteggio pari a 70,7, abbondantemente sufficiente per avere diritto all'immediata immatricolazione presso l'Università di prima scelta, ossia Genova.

A tale correzione risultano allegate:

- una mail del 27/10/2015, a firma di Chiara Campellini del CINECA, nella quale si evidenzia la impossibilità di inserire la candidata in graduatoria, stante l'assenza di etichetta sul foglio risposte;
- una nota del Direttore generale del MIUR priva di data e di protocollo, nella quale si ribadisce che il foglio risposte riporta il codice del plico, 11MP6118, ma è comunque sprovvisto dell'etichetta che deve essere apposta

dal candidato in base alla lett. j), dell'art. 9, all.1 del DM n. 546/2016.

Questa difesa ha insistito per l'ammissione con riserva della studentessa al Corso di Laurea, riservandosi di presentare motivi aggiunti.

4) Con ordinanza in pari data, codesto ecc.mo TAR ha concesso trenta giorni al MIUR per presentare una relazione sui fatti di causa, confermando la misura cautelare di cui al predetto decreto presidenziale e fissando una nuova Camera di Consiglio il 22/02/2017.

Tuttavia, tale ordinanza non risulta assolutamente satisfattiva, in quanto il decreto cautelare ha disposto la mera correzione della prova, che è già stata fatta. Quindi non si comprende quale sia la statuizione confermata da tale nuovo provvedimento.

Questa difesa si trova quindi costretta non solo ad impugnare tutti i predetti atti perché illegittimi ma anche a chiedere la revoca/modifica dell'ordinanza collegiale del 2/11/2016 ovvero a riproporre istanza cautelare, al fine di ottenere l'inserimento in graduatoria, con riserva, della candidata e la conseguente ammissione della stessa al Corso di laurea presso l'Università di Genova.

DIRITTO.

I) ILLEGITTIMITÀ DELLE LINEE GUIDA PROT. N. 18796 DEL 2/08/2016 NELLA PARTE IN CUI IMPONGONO LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA IN VIA PRIORITARIA, SE INTERPRETATE NEL SENSO DI ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ PER I CANDIDATI DI MANTENERE LA PENNA OLTRE IL TERMINE DELLA PROVA E DI UTILIZZARLA PER APPORRE CORREZIONI ALLA SCHEDA ANAGRAFICA.

ILLEGITTIMITÀ DELLA RELAZIONE 5/10/2016 A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROF. GIOVANNI MURIALDO E DEL RESPONSABILE D'AULA PROF. PIERO RUGGERI.

5) Violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016, all. 1, art. 9, punto g).

Violazione e falsa applicazione del bando di concorso dell'Università di

Genova di cui al decreto del Rettore n. 2325/2016, art. 7, lett. d).

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.p.r. n. 686/1957.

Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di concorso pubblico.

Eccesso di potere per contraddittorietà.

a) Nel ricorso questa difesa ha affermato che:

- il possesso della penna non rientra fra le cause di annullamento della prova espressamente previste dalla *lex specialis* del concorso;
- anzi, sia l'art. 9 dell'allegato 1 del DM 546/2016 sia l'art. 7 del bando di concorso impongono espressamente che il candidato compili la scheda anagrafica e la sottoscriva al momento della consegna dell'elaborato e quindi a prova finita, con ciò ammettendo implicitamente la possibilità di trattenere la penna oltre il tempo concesso per lo svolgimento della prova;
- nel caso di specie, inoltre, il possesso della penna da parte della candidata è stato giustificato dalla necessità di correggere la scheda anagrafica, sentita una Commissaria.

Nella relazione dei Commissari del 5/10/2016 *ex adverso* depositata in giudizio risulta dichiarato che le linee guida del MIUR imporrebbero la compilazione della scheda anagrafica come prioritaria e che quindi non corrisponderebbe al vero l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui le istruzioni ministeriali "*non solo ammettono ma prevedono espressamente che la compilazione della scheda anagrafica avvenga dopo la conclusione della prova*".

b) In effetti le linee guida -che non risultano pubblicate né conoscibili dai candidati- contengono a pag. 4 tale previsione.

Essa non sarebbe determinante nel caso di specie, considerato che la ricorrente ha effettivamente compilato la scheda all'inizio della prova e che questa non è stata annullata per ragioni attinenti tale compilazione, se non nell'ipotesi in cui essa venga interpretata nel senso -che sembra sia quello voluto dall'Amministrazione- di escludere la possibilità che i candidati

mantengano il possesso della penna oltre il termine della prova e la utilizzino, come è avvenuto, per apporre correzioni alla scheda anagrafica.

In tale ipotesi, detta previsione non può che reputarsi illegittima, posto che:

- è palesemente in contrasto sia con l'art. 9 dell'all. 1 del DM n. 546/2016 sia con l'art. 7, lett. d), del bando di concorso, i quali impongono espressamente che la compilazione della scheda anagrafica -e quindi l'eventuale correzione della stessa- avvenga dopo la fine della prova (cfr. TAR Sardegna, I, 15/07/2016, n. 617/2016 riguardante analoga previsione contenuta nell'allegato 1, lett. g) del DM n. 463/2015 relativo al test di ammissione 2015/2016);

- viola le legittime finalità che la previsione contenuta nel DM e nel bando persegue ossia la garanzia dell'anonimato della prova e la necessità che i candidati abbiano integralmente a disposizione il tempo previsto per lo svolgimento della prova, senza doverlo dedicare ad altre incombenze formali;

- è in contrasto con il foglio di istruzioni consegnato agli studenti (cfr. doc. n. 4) laddove risulta precisato che il plico contiene *“la scheda anagrafica da compilare a cura del candidato e da firmare SOLO al momento della consegna”*;

- è in contrasto con il combinato disposto costituito dagli artt. 9, all. 1, DM n. 546/2016 e 7, lett. d), del bando di concorso con la previsione contenuta all'art. 8, all. 1, del DM n. 546/2016: in forza di tali disposizioni, infatti, l'apposizione di eventuali correzioni alla scheda anagrafica è legittima e deve avvenire dopo la compilazione della prova e prima della consegna dell'elaborato.

Ne consegue che le previsioni contenute nelle linee guida e l'interpretazione che la Commissione sembra attribuire ad esse nella relazione impugnata sono da reputarsi assolutamente illegittime.

6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 e del principio di divieto di motivazione postuma del provvedimento

amministrativo.

Falsa applicazione del principio della *par condicio*.

Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per erroneità dei presupposti di fatto.

a) Nella relazione odiernamente impugnata, i Commissari dichiarano altresì che è stato accertato il possesso della penna, da parte della Romeo, unitamente al modulo risposte, alle ore 13.00, e che tale violazione ha dato la possibilità alla candidata di usufruire concretamente di un tempo superiore a quanto previsto dal DM n. 546/2016 per lo svolgimento della prova, configurando così una violazione della *par condicio*.

b) Tale affermazione è illegittima posto che:

- essendo l'annullamento della prova della Romeo avvenuto per la sola espressa ragione di aver trattenuto la penna oltre il termine, costituisce una integrazione postuma della motivazione, assolutamente inammissibile sotto il profilo giuridico (*ex multis*, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18/07/2016, n. 3194);

- si basa su una ricostruzione del fatto assolutamente carente e su una istruttoria inadeguata. La Commissione non ha infatti accertato che il mancato ritiro della penna sia imputabile alla candidata e che la stessa abbia effettivamente utilizzato il contestato -ma non quantificato- tempo aggiuntivo per continuare a lavorare sulla prova.

c) Inoltre, aspetto più grave, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, nonostante il possesso della penna, la Romeo, come gli altri candidati,

non avrebbe comunque potuto continuare a lavorare sulla prova oltre il tempo concesso in quanto:

- a ciascun candidato viene consegnato un plico contenente un foglio c.d. controllo, utile per fare calcoli e scrivere appunti; i fogli con le domande del compito; il modulo risposte, ossia quello dove lo studente deve apporre le crocette; la scheda anagrafica;

- come noto e come dichiarato nel video postato dal MIUR su

<http://accessoprogrammato.miur.it/2016>, “per ogni candidato la sequenza delle domande e risposte è posta in ordine diverso”: dunque la possibilità di copiare il compito del vicino è sostanzialmente inesistente e può essere fatta solo confrontando i rispettivi fogli delle domande;

- al termine della prova, i candidati hanno dovuto immediatamente inserire nella busta il foglio delle domande e quello di controllo; pertanto, sono rimasti a loro disposizione esclusivamente la scheda anagrafica e il modulo risposte;

- è dunque evidente che, **non avendo più a disposizione il questionario ed essendo le sequenze delle domande/risposte tutte diverse fra loro, i candidati, al termine della prova, sono stati subito privati dei mezzi essenziali sia per continuare a rispondere alle domande sia per copiare le prove dei vicini.**

Sicché la motivazione addotta inammissibilmente in sede difensiva dalla Commissione risulta totalmente illegittima.

II) ILLEGITTIMITÀ DELLA E-MAIL INVIATA IL 27/10/2016 DA CHIARA TAMPELLINI DI CINECA E DELLA NOTA DEL DIRETTORE GENERALE MIUR PRIVA DI PROTOCOLLO E DATA, DEPOSITATE IN GIUDIZIO DALL'AMMINISTRAZIONE ALL'UDIENZA DEL 2/11/2016.

7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 e del principio di divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo.

Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto del presupposto.

Violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016, all. 1, art. 9, e del bando di concorso dell'Università di Genova di cui al decreto del Rettore n. 2325/2016, art. 7.

Falsa applicazione del DM n. 546/2016, all. 1, art. 9, lett. j) e del bando di concorso dell'Università di Genova di cui al decreto del Rettore n. 2325/2016, art. 7, lett. g).

Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di concorso pubblico.

a) In ottemperanza al decreto cautelare n. 5969/2016 del 7/10/2016, il CINECA ha provveduto a correggere la prova svolta dalla ricorrente attribuendo alla stessa il punteggio di 70,7, ampiamente sufficiente per acquisire un posto in graduatoria utile per essere ammessa immediatamente al Corso di medicina nell'Università prescelta, ossia Genova.

Senonché prima il CINECA, con la e-mail del 27/10/2016 a firma di Chiara Tampellini, e poi il MIUR, con la nota del Direttore Generale dott.ssa Melina, entrambe depositate all'udienza del 2/11/2016, sembrano adombrare l'esistenza di un'ulteriore causa di annullamento della prova o comunque di inammissibilità della candidata in graduatoria e cioè la mancanza sul modulo risposte del codice etichetta.

b) Se così fosse, l'ulteriore comminatoria di esclusione sarebbe illegittima per le seguenti ragioni:

- la prova della Romeo è stata annullata dalla Commissione per un'altra ragione e cioè il possesso della penna oltre il termine della prova. L'introduzione di altre ipotesi costituisce un'inammissibile e quindi illegittima integrazione postuma della motivazione;

- come si è evidenziato fin dal ricorso introduttivo di questo giudizio (cfr. pag. 6, 10 e 14), a seguito dell'annullamento della prova alla ricorrente non è stato consentito apporre entrambe le etichette rispettivamente sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica nonché la firma su quest'ultima, e la sua prova non è stata neanche ammessa alla correzione.

Più precisamente, la Commissione ha ritirato la prova alla Romeo proprio nel momento in cui la stessa stava apponendo le etichette: la studentessa è quindi riuscita ad applicare una sola delle due etichette sulla scheda anagrafica, mentre l'altra le è stata ritirata.

Questa difesa, nell'istanza cautelare formulata a pag. 14 del ricorso ha addirittura chiesto l'ammissione con riserva della ricorrente alla correzione

della prova effettuata il 6/09/2016 e, di conseguenza, l'inserimento della stessa nella graduatoria unica nazionale relativa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2016/2017 e l'ammissione al corso medesimo presso l'Università di Genova, eventualmente in sovrannumero, previa - occorrendo- ammissione della stessa alla apposizione delle due etichette e alla sottoscrizione della scheda anagrafica.

È evidente che la mancata apposizione dell'etichetta non sia dipesa da una negligenza della ricorrente ma dall'iniziativa -peraltro illegittima- della Commissione di concorso, la quale ha materialmente ritirato la scheda anagrafica e la prova prima che la candidata potesse apporre le due etichette e firmare la scheda anagrafica (tali circostanze potranno essere confermate dai membri della Commissione e mediante il deposito da parte dell'Università dell'etichetta mancante).

Ne consegue che l'eventuale ulteriore causa di esclusione della prova non è certamente imputabile alla studentessa e quindi non è invocabile.

Si osserva che al più -se ritenuto un passaggio imprescindibile dall'Amministrazione- il procedimento dovrà essere ripreso laddove è stato interrotto dalla Commissione, permettendo alla studentessa di procedere all'esecuzione dei passaggi procedurali necessari per poter essere inserita in graduatoria;

- l'art. 9 del DM n. 546/2016, così come l'art. 7 del bando di concorso, non prevedono quale causa di annullamento della prova la mancata apposizione delle etichette. Sicché l'eventuale esclusione della prova per tale ragione comporterebbe la violazione del principio di tassatività della cause di annullamento, tipico dei concorsi pubblici, aggravata dal fatto che tale nuova causa avrebbe natura meramente formale;

- l'apposizione delle etichette, come si evince dall'art. 9, lett. j), dell'all. 1 al DM n. 546/2016 e dall'art. 7, lett. g), del bando di concorso dell'Università di Genova di cui al decreto del Rettore n. 2325/2016, risponde alla finalità di individuare la paternità della prova di concorso, permettendo l'abbinamento

tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.

Nel caso di specie, si deve considerare che sia il foglio risposte sia la scheda anagrafica della ricorrente sono state ritirati dalla Commissione e conservati dall'Amministrazione, si suppone insieme al verbale e all'etichetta mancante, che, inoltre, quella della Romeo è l'unica prova annullata dalla Commissione di concorso e che, infine, il foglio risposte riporta il codice del plico che risulta apposto anche al foglio di controllo e al questionario.

È ovvio quindi che nessuno -ed in particolar modo l'Amministrazione- può porre in dubbio che la prova corretta dal CINECA a seguito del decreto cautelare n. 5969/2016 sia proprio quella svolta dalla Romeo. Nel caso in esame, pertanto, non potendovi essere alcuna contestazione in ordine alla paternità della prova, la mancata apposizione di entrambe le etichette può essere considerata al più una mera irregolarità formale, inidonea a comportare l'esclusione della prova della ricorrente;

- inoltre, l'eventuale esclusione per la ragione in esame avrebbe dovuto essere adottata dalla Commissione di concorso, come previsto dall'art. 9 del DM n. 546/2016 e dall'art. 7 del bando, e non dal CINECA o dal MIUR.

Infine, qualora l'assenza dell'etichetta comportasse sotto il profilo tecnico-informatico l'impossibilità di inserire la Romeo in graduatoria, si rammenta che la scheda anagrafica riporta l'etichetta e che l'altra dovrebbe essere ancora a disposizione dell'Amministrazione.

Donde l'illegittimità degli atti impugnati.

III) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL MANCATO INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA UNICA NAZIONALE NOMINATIVA DI MERITO PUBBLICATA SU INTERNET IL 4/10/2016, DELLA GRADUATORIA STESSA E DEI SUCCESSIVI SCORRIMENTI IN PARTE QUA.

La graduatoria viene oggi impugnata a seguito della sua pubblicazione su internet e con conseguente individuazione precisa dei controinteressati.

Il mancato inserimento in graduatoria della candidata e la graduatoria stessa nella parte in cui risulta assente il suo nominativo rappresentano una

necessaria conseguenza del provvedimento di annullamento della prova della ricorrente e sono dunque affette in via derivata dai profili di illegittimità avverso di essi dedotti di cui ai precedenti motivi e a quelli dedotti nel ricorso.

La graduatoria pubblicata in data 4/10/2016 e i successivi scorrimenti vengono impugnati anche per illegittimità derivata dal quarto motivo dedotto in via subordinata nel ricorso.

IV) ISTANZA DI RISARCIMENTO.

Si conferma l'istanza risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo e volta a ottenere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione della ricorrente alla correzione della prova (già avvenuta), l'inserimento della stessa -eventualmente in sovrannumero- nella graduatoria unica nazionale avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016/2017, nonché l'ammissione al Corso medesimo presso l'Università di Genova.

A causa dei provvedimenti illegittimi impugnati con il ricorso e con questi motivi aggiunti, la ricorrente è stata infatti privata della possibilità di accedere alla correzione della sua prova, di essere inserita in graduatoria e di essere ammessa al Corso, subendo di conseguenza i relativi gravissimi danni. La successiva correzione eseguita dal CINECA ha confermato l'attribuzione alla prova della ricorrente di un punteggio ampiamente sufficiente per potersi immediatamente immatricolare presso l'Università di Genova.

Si possono ritenere sussistenti i presupposti del danno risarcibile e cioè: i provvedimenti illegittimi, l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere ammessa alla correzione della prova, di essere inserita in graduatoria e di essere ammessa al Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza.

In subordine, si chiede il risarcimento per l'equivalente monetario che sarà

quantificato in corso di causa in misura pari allo stipendio annuale di un medico ospedaliero ovvero mediante determinazione in via equitativa.

* * *

V) ISTANZA DI REVOCA/MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 58 C.P.A. E 395, N. 4, C.P.C. DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 10946/2016 OVVERO RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A..

a) Unitamente al ricorso introduttivo di questo giudizio questa difesa ha proposto istanza cautelare nelle due forme previste dagli artt. 55 e 56 c.p.a.

Con decreto cautelare n. 5969/2016 del 7/10/2016, il Presidente della Sezione ha esclusivamente disposto la prova di resistenza, ordinando al MIUR di eseguire la correzione della prova in vista della Camera di Consiglio del 2/11/2016.

A tale udienza, l'Amministrazione ha depositato la correzione eseguita dal CINECA, in virtù della quale la studentessa avrebbe pieno titolo per essere inserita in graduatoria in una posizione utile per immatricolarsi presso l'Università di Genova.

Controparte ha anche depositato le note del CINECA e del MIUR impugnate con questo atto.

A fronte del punteggio ottenuto e riservandosi di presentare motivi aggiunti, questa difesa ha comunque insistito per l'ammissione con riserva della studentessa al Corso di medicina.

b) L'ordinanza n. 10946/2016 ha disposto:

- il deposito da parte del MIUR di relazione sui fatti di causa;
- la conferma della misura cautelare di cui al decreto presidenziale n. 5969/2016 sino alla celebrazione della prossima Camera di Consiglio fissata per il 22/02/2017.

La suddetta conferma tuttavia non risulta soddisfacente, in quanto il decreto era limitato alla sola correzione e non disponeva anche l'ammissione con riserva della studentessa al corso di laurea.

La correzione è stata fatta dal CINECA, quindi non si vede quale sia la

statuizione che necessita di essere confermata.

Dal tenore dell'ordinanza -che sembra accogliere l'istanza cautelare- e dalla circostanza che essa fissa la Camera di Consiglio il 22/02/2017 e quindi ben oltre il tempo utile per poter immatricolarsi ed iniziare i corsi universitari, si può supporre che la stessa si basi sull'erroneo presupposto che il decreto cautelare avesse un contenuto più ampio e soddisfacente della tutela cautelare richiesta.

c) Si chiede quindi che codesto ecc.mo Tribunale:

- revochi/modifichi ai sensi dell'art. 58 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. la propria ordinanza cautelare n. 10946/2016 ovvero accolga nuova istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e, per l'effetto, disponga l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2016/2017, presso l'Università di Genova, eventualmente in sovrannumero, previa -occorrendo- ammissione della stessa all'apposizione delle due etichette e alla sottoscrizione della scheda anagrafica.

d) Si ribadisce che:

- con riguardo al *fumus boni iuris* valgono le censure dedotte con questo atto e con quello introduttivo;

- con riguardo invece al *periculum*, si osserva che le lezioni -a frequenza obbligatoria- del corso di medicina hanno già avuto inizio il 2/11/2016 e che la Romeo non ha l'opportunità di parteciparvi, con evidente pregiudizio del suo diritto di seguire, con costanza e proficuamente, il percorso accademico prescelto.

VI) ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Sussistono inoltre ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire l'attesa della discussione in Camera di Consiglio dell'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza cautelare n. 10946/2016 ovvero di proposizione di nuova istanza cautelare.

È infatti fondamentale che la candidata si iscriva al corso di laurea appena possibile al fine di non perdere le lezioni -già iniziate il 2/11/2016- e di non

pregiudicare così l'anno accademico.

Al riguardo, si precisa che i corsi sono a frequenza obbligatoria e che, in particolare, per il corso di scienze umane I gli studenti acquisiscono l'idoneità solo attraverso la partecipazione -documentata- al corso integrato.

Si chiede quindi all'ill.mo Presidente la concessione di misure cautelari provvisorie -nella forma dell'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea presso l'Università di Genova- nelle more della sospensiva collegiale.

P.Q.M.

Si chiede, previa adozione delle più opportune misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.:

- in via cautelare, in accoglimento dell'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza cautelare n. 10946/2016 ai sensi dell'art. 58 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. ovvero in accoglimento della riproposta istanza cautelare *ex* art. 55 c.p.a., disporre l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Genova;

- nel merito, annullare tutti gli atti impugnati con questo atto e con il ricorso per i motivi dedotti e condannare le Amministrazioni intimete a risarcire il danno in favore della ricorrente in forma specifica, mediante inserimento della ricorrente in graduatoria, anche in sovrannumero, e conseguente ammissione della stessa al Corso di laurea presso l'Ateneo ove ha svolto la prova, a.a. 2016/2017, ovvero, in subordine, per l'equivalente monetario come indicato al punto IV) del ricorso.

Con vittoria di spese e onorari di lite.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto è di € 650,00.

* * *

Si dichiara altresì, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D. Lgs. n. 104/2010, che la copia in formato elettronico del suesteso atto di motivi aggiunti è conforme al documento cartaceo sottoscritto e prodotto in giudizio.

Genova-Roma, 14 novembre 2016.

Avv. Elisabetta Sordini

Avv. Giovanni Corbyons

Relazione di notifica

Io sottoscritta Avv. Elisabetta Sordini, all'uopo autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova assunta dall'adunanza del 24 marzo 2011, ho notificato copia conforme del suesteso atto di motivi aggiunti:

1) previa iscrizione al n. **62** del mio registro cronologico, al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso all'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701555-0**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

2) previa iscrizione al n. **63** del mio registro cronologico, all'**Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *pro tempore*, e per essa all'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701554-9**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

3) previa iscrizione al n. **64** del mio registro cronologico, al **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nella sua sede in Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO), mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701553-8**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

4) previa iscrizione al n. **65** del mio registro cronologico, al **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e per esso all'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701552-7**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

5) previa iscrizione al n. **66** del mio registro cronologico, ad **Angiola Goldberg**, presso la sua residenza in Genova, Via Rodi n. 3/10, cap 16145, Genova, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701551-6**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

6) previa iscrizione al n. **67** del mio registro cronologico, a **Davide Amedeo Fantato**, presso la sua residenza in Pietra Marazzi, Via San Defendente 29, cap 15040 Pietra Marazzi (AL), mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701550-5**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

7) previa iscrizione al n. **68** del mio registro cronologico, a **Ilaria Valle**, presso la sua residenza in Chiusano d'Asti, Via San Vittore 6, cap 14025 Chiusano D'Asti (AT), mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701549-3**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)

8) previa iscrizione al n. **69** del mio registro cronologico, a **Sofia Asero**, presso la sua residenza in Torino, Via Servais Giovanni 200, int. E, int. 31, cap 10146 Torino, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR n. **76760701548-2**, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Genova Centro.

(Avv. Elisabetta Sordini)